CONVENZIONE

per la costituzione del CONSORZIO "AUTORITA' D'AMBITO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE PUGLIA (ATO PUGLIA)", ai sensi dell'art. 31, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell' art. 148 comma 1, decreto legislativo n. 152/2006, Testo Unico Ambientale, nonché della legge regionale n. 8 del 26.03.2007.

L'anno		il gior		rno_	no					_del			mese
di	_in		nella	resid	lenz	a comur	nale.						
Avanti a me, Dr	•			,	Se	gretario	Gen	erale	del	Com	une	di	Bari,
indicato di rogare questo atto in forza di, sono presen								ti i Signori :					
			, del	Cor	nun	e di				, i	n es	ecu	zione
de	_, il	quale	dichiara	che	il	numero	di	codice	e fis	cale	del	Co	mune
rappresentato è				_;									
			•••••										

Art. I

(Oggetto e durata della convenzione)

- Tra i Comuni indicati nell'Allegato 1 è istituito il Consorzio obbligatorio "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)", con sede in via P. Borsellino e G. Falcone n. 2, 70125 Bari, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell' art. 148 comma 1, decreto legislativo n. 152/2006, Testo Unico Ambientale, nonché della legge regionale n. 8 del 26.03.2007.
- 2. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato in considerazione dei propri scopi istituzionali e permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge.

(Quote di partecipazione)

- 1. Le quote di partecipazione al Consorzio "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia)", determinate in rapporto direttamente proporzionale all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, sono stabilite sulla base dei dati ufficiali del Censimento della popolazione alla data del 31 dicembre 2005. L'aggiornamento dei criteri indicati per la determinazione delle quote di partecipazione avverrà ogni cinque anni a partire dall'inizio dell'anno solare di costituzione del Consorzio, in base alla popolazione risultante alla fine di ciascun quinquennio.
- 2. Le quote di partecipazione dovute dal singolo consorziato saranno determinate con cadenza annuale, in conformità ai criteri previsti al comma precedente, in sede di approvazione del bilancio previsionale del Consorzio.
- 3. La eventuale modificazione della delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale, con l'inclusione di nuovi Comuni o l'esclusione di altri, comporta l'automatica rideterminazione delle quote di partecipazione al Consorzio sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
- 4. Le modificazioni di cui al comma 3 saranno recepite dall'Assemblea, che provvederà, con proprio atto deliberativo, all'aggiornamento del prospetto di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. dei provvedimenti di modificazione della delimitazione dell' A.T.O PUGLIA.
- 5. Ogni Ente consorziato è tenuto a versare il proprio contributo entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Consorzio. Detto versamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna motivazione, la quale potrà essere fatta valere solo dopo aver effettuato il pagamento della quota contributiva richiesta. I consorziati per patto espresso riconoscono fin d'ora che il Consorzio avrà titolo a procedere per decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione producendo il bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.
- 6. I Comuni che abbiano formalmente trasferito le competenze relative al Servizio Idrico Integrato ad Unioni di Comuni possono essere rappresentati in Assemblea, con voto pari alla somma delle quote di rappresentanza dei Comuni uniti, dal Presidente dell'Unione o da suo delegato.

Art. 4

(Nomine e competenze)

- 1. Il Consorzio è dotato propria pianta organica funzionale all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, dal proprio Statuto e dai Regolamenti, composta da propri dipendenti o da personale comandato dagli Enti Locali consorziati, da altri Enti Pubblici, oppure individuato attraverso altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente.
- 2. Il Segretario Generale del Consorzio è nominato dal Presidente tra i Segretari generali di classe A della Regione Puglia.
- 3. Per l'assunzione del personale si applicano le disposizioni previste in materia di pubblico impiego. La copertura delle qualifiche dirigenziali può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, anche a tempo parziale.
- 4. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti e i funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
- 5. Il Segretario, i dirigenti ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.
- 6. Il Comitato Esecutivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea, approva i regolamenti inerenti il modello organizzativo, l'ordinamento gestionale degli uffici e dei servizi, il controllo, la verifica e valutazione delle attività svolte, la dotazione e le modalità di acquisizione del personale in conformità alla normativa vigente.
- 7. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità con l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati, limitati nel tempo e regolamentati da apposite convenzioni. Della nomina e della revoca dei consulenti esterni il Presidente informa il Comitato Esecutivo.
- 8. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Organo di Consorzio.

Art. 5

(Fonti finanziarie)

1. Le spese di funzionamento del Consorzio vengono sostenute dalle quote consortili versate dai Comuni consorziati, in proporzione all'entità della popolazione residente, dal versamento del canone di concessione a carico del Soggetto Gestore nonchè di ogni fonte finanziaria di origine comunitaria, nazionale e regionale prevista, così come risulterà in sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale.

Art. 6

(Cessazione del consorzio)

1. In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio, al netto di eventuali oneri e passività, verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

 Il primo bilancio di previsione del Consorzio riguarderà il periodo decorrente dalla data di stipula della presente convenzione al 31 dicembre successivo.

Art. 8

(Norma finale di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si osservano le norme previste dallo Statuto del Consorzio, dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili, e dai regolamenti interni disciplinanti il funzionamento del Consorzio.

Tutte le spese del presente atto e dipendenti restano a carico del Consorzio
Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto e lo statuto allegato ai comparenti che con me lo sottoscrivono.
L'atto è composto da npagine.